

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3008/89 DELLA COMMISSIONE**

del 5 ottobre 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1901/89 recante deroga, per la campagna 1989/1990, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989<sup>(3)</sup>, ha stabilito nell'allegato III le norme di qualità per le mele e le pere da tavola; che, per la campagna 1989/1990, il regolamento (CEE) n. 1901/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2954/89<sup>(5)</sup>, ha derogato al suddetto regolamento per quanto concerne il calibro delle mele, alzando il calibro minimo;

considerando che il 1989 è stato caratterizzato, in alcune regioni della Comunità, da una grave siccità la quale ha contribuito, almeno per alcune varietà di mele, ad una forte produzione di frutti appartenenti ai calibri minori; che tale situazione, per la varietà Granny Smith, è già stata evocata con il regolamento (CEE) n. 2954/89; che, a

seguito di altre informazioni assunte, occorre derogare, limitatamente alla campagna 1989/1990, al calibro minimo delle varietà a frutto grosso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1901/89, l'ultimo capoverso è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia queste disposizioni non si applicano alla varietà Granny Smith, Idared Ingrid Marie, Red Ingrid Marie. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 87.